

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V – Sentenza del 26 maggio 2015, n. 2910.

*In materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.*

Omissis

7.2.2. In materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall'Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell'amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale (Consiglio di Stato, Sezione V, 9 maggio 2014, n. 2388; Consiglio di Giustizia Amministrativa, 6 agosto 2002, n. 510, di cui si rinvia a mente dell'articolo 88, comma 2, lettera d), c.p.a.).

Nella specie è assodato che l'integrazione documentale è avvenuta non oltre la scadenza del termine legale massimo assegnato dalla legge per la presentazione delle liste (le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2014).

Omissis